



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2014  
COM(2014) 367 final

2014/0185 (COD)

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>)**

**L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1 Contesto politico

Il settore pubblico svolge un ruolo fondamentale a livello economico in termini di regolamentazione, prestazione di servizi e offerta di lavoro. Esso rappresenta oltre il 25% dell'occupazione totale e una parte significativa dell'attività economica negli Stati membri dell'UE. Un settore pubblico efficiente e produttivo può essere un fattore trainante della crescita economica fornendo un sostegno al settore privato e assicurandone la governance. In un momento in cui i governi affrontano la sfida di garantire il risanamento finanziario promuovendo nel contempo la crescita, la competitività e l'occupazione, vi è urgente necessità di aumentare l'efficienza, migliorare la governance, ridurre i tempi di risposta e coinvolgere maggiormente gli utenti nel settore pubblico<sup>1</sup>.

Dopo anni di lavoro su temi quali l'interoperabilità, l'e-government, i dati aperti, il cloud computing e l'innovazione sociale, è oramai giunta a maturazione una serie di concetti e strumenti. La novità principale consiste nella possibilità offerta da dati aperti, strumenti partecipativi e piattaforme interoperabili di creare e fornire beni e servizi pubblici con una velocità, un'efficienza e una qualità senza precedenti. Le potenzialità a disposizione di amministrazioni aperte, interconnesse e cooperative di raggruppare i contributi di vari settori in modo sicuro e interoperabile sono oggi elevate e la realizzazione di tale ambizione sarà un elemento cruciale per riuscire a costruire il mercato unico digitale.

Come indicato nella sua analisi annuale della crescita per il 2013<sup>2</sup>, la Commissione ritiene che l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi online e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni europee possano contribuire in modo significativo alla crescita e all'aumento dell'efficienza. L'interoperabilità tra le amministrazioni è un fattore chiave ai fini di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi digitali, mentre la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti potrebbe ridurre la moltiplicazione dei costi. Si tratta di importanti fattori di produttività che potrebbero migliorare e modernizzare le pubbliche amministrazioni a livello unionale, nazionale, regionale e locale<sup>3</sup>.

In risposta all'attuale crisi economica, la Commissione ha adottato un'altra iniziativa importante, la strategia Europa 2020<sup>4</sup>, per trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, in grado di assicurare elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Alcune delle sfide principali affrontate dalla strategia sono direttamente connesse alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee. Come sottolineato nell'Agenda digitale europea (ADE)<sup>5</sup>, un programma faro di Europa 2020, un fattore essenziale per massimizzare il potenziale socioeconomico delle TIC è l'interoperabilità, che deve pertanto essere garantita per il successo dell'Agenda digitale. Il pilastro dell'ADE costituito dall'interoperabilità e dalle norme collima con le priorità strategiche di altre

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-sector-innovation/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-sector-innovation/index_en.htm).

<sup>2</sup> Analisi annuale della crescita 2013 della Commissione, COM(2012) 750 final del 28.11.2012.

<sup>3</sup> Strategia europea per l'interoperabilità (esame dell'attuazione del 2012), relazione sui fattori politici, socioeconomici e giuridici.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione *EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

<sup>5</sup> *Un'agenda digitale europea*, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2010) 245 definitivo del 28.8.2010.

iniziative pertinenti, quali la strategia europea per l'interoperabilità (SEI), il quadro europeo di interoperabilità (QEI)<sup>6</sup> e la strategia e-Commission per il periodo 2012-2015<sup>7</sup>.

Il 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni dovrebbe proseguire, tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. Ciò consentirà di usufruire di servizi digitali più numerosi e migliori per cittadini e imprese in tutta Europa, di ridurre i costi e di migliorare l'efficienza, la trasparenza e la qualità del servizio nel settore pubblico.

I programmi di interoperabilità hanno fatto molta strada da quando sono stati introdotti nel 1995. La Commissione ha dimostrato il proprio impegno a favore di soluzioni di interoperabilità nel corso di un periodo di tempo molto lungo. Oggi è fondamentale un forte impegno da parte di tutti perché la Commissione e gli Stati membri possano trasformare e modernizzare i servizi in tutta Europa. In tale contesto, l'interoperabilità, in quanto fattore propulsivo, ha indicato la strada da seguire per conseguire "l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale fra [...] amministrazioni che consenta l'erogazione di servizi pubblici elettronici che favoriscano l'attuazione di attività e politiche dell'Unione", come auspicato nella decisione sul programma precedente (decisione ISA, articolo 1, paragrafo 2<sup>8</sup>).

Pertanto, rispondendo ad esigenze reali, l'attuale proposta relativa alla prosecuzione del programma di interoperabilità della Commissione darà un forte contributo alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee.

La proposta è connessa ad altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali l'Agenda digitale europea, Orizzonte 2020<sup>9</sup>, il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)<sup>10</sup>, le reti come la rete europea della pubblica amministrazione (European Public Administration Network, EUPAN), i fondi d'investimento e i Fondi strutturali europei (negli ultimi due casi, garantendo che i progetti finanziati siano conformi ai quadri e alle specifiche di interoperabilità a livello unionale). In una recente relazione sulla promozione dell'innovazione nel settore pubblico europeo<sup>11</sup>, l'interoperabilità e il lavoro svolto nell'ambito del programma precedente sono citati come fattori in grado di incentivare l'innovazione digitale e di rimuovere gli ostacoli alla modernizzazione del settore pubblico.

---

<sup>6</sup> *Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei*, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2010) 744 definitivo del 16.12.2010.

<sup>7</sup> *e-Commission 2012-15: Delivering user-centric digital services* (Commissione in linea 2012-2015: servizi digitali incentrati sull'utente), comunicazione del Vicepresidente Maroš Šefčovič alla Commissione, SEC(2012) 492 final dell'1.8.2012.

<sup>8</sup> Decisione 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

<sup>11</sup> *Powering European Public Sector Innovation: Towards A New Architecture. Report of the Expert Group on Public Sector Innovation* (Attivare l'innovazione nel settore pubblico europeo: verso una nuova architettura. Relazione del gruppo di esperti sull'innovazione nel settore pubblico), EUR 13825 EN, 2013.

Questo nuovo programma dovrebbe pertanto costituire un punto di riferimento centrale, uno strumento in grado di consentire una modernizzazione del settore pubblico europeo basata sulle TIC e, di conseguenza, un contributo prezioso per la realizzazione del mercato unico digitale.

## **1.2 L'importanza dell'interoperabilità**

Nell'Europa odierna i cittadini sono liberi di lavorare e di cambiare luogo di residenza all'interno dell'Unione, così come le imprese sono libere di commerciare e operare in tutto il territorio dell'Unione. Per questo motivo spesso devono interagire elettronicamente con le amministrazioni degli Stati membri. Per agevolare questa interazione, gli Stati membri stanno gradualmente modernizzando le proprie amministrazioni, migliorando i processi operativi e le infrastrutture TIC, riducendo di conseguenza costi e oneri amministrativi e incrementando nel contempo l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti.

Tuttavia, la dimensione nazionale di questa trasformazione e la carente interoperabilità che si registra a livello europeo molto spesso danno luogo a barriere elettroniche ("e-barriers") che impediscono a cittadini e imprese di utilizzare i servizi pubblici in modo efficiente e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno.

Allo stesso tempo, le sfide che l'Europa si trova ad affrontare richiedono sempre più spesso risposte politiche comuni e, di conseguenza, impongono agli Stati membri di unire le forze per attuare tali risposte. L'applicazione di un ampio ventaglio di atti legislativi ricade sotto la comune responsabilità degli Stati membri e della Commissione europea ed esige un'interazione transfrontaliera e intersettoriale basata su soluzioni TIC di interoperabilità; queste ultime costituiscono oggi parte integrante di molti atti legislativi, oltre a configurarsi come uno strumento essenziale per tale interazione.

## **1.3 Contesto**

Il programma di scambio di dati tra le amministrazioni (IDA)<sup>12</sup> per il periodo 1995-1999 mirava a promuovere lo sviluppo e il funzionamento di reti telematiche transeuropee che consentissero lo scambio di dati tra le amministrazioni degli Stati membri e/o tra queste e le istituzioni dell'UE.

Il programma di proseguimento, IDA II (1999-2004)<sup>13,14</sup>, mirava a rendere più efficiente la prestazione di servizi di e-government a imprese e cittadini europei.

Il programma IDABC 2005-2009<sup>15</sup> mirava a consentire l'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di e-government a pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini.

Il programma ISA 2010-2015<sup>16</sup>, relativo a soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, aveva l'obiettivo di sostenere la cooperazione tra tali

---

<sup>12</sup> Decisione del Consiglio 95/468/CE, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (GU L 269 dell'11.11.1995, pagg. 23-25).

<sup>13</sup> Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

<sup>14</sup> Decisione 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

<sup>15</sup> Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25).

amministrazioni agevolando l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale per permettere la prestazione di servizi pubblici elettronici e contribuire all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione.

Le attività che rientrano nei programmi elencati hanno contribuito in misura significativa a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee. Nella sua risoluzione del 3 aprile 2012 sull'e-government come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo di infrastrutture, servizi digitali e soluzioni software e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali. Il Parlamento ha chiesto inoltre un aumento degli stanziamenti per le soluzioni di interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche dell'Unione per il periodo 2014-2020.

Poiché il programma ISA giungerà a termine il 31 dicembre 2015, è necessario un nuovo programma dell'Unione europea sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini al fine di:

- disegnare la mappa dell'intero panorama dell'interoperabilità in Europa, analizzarlo ed evitarne la frammentazione;
- consentire, promuovere e sostenere un approccio globale per la raccolta, la valutazione, lo sviluppo, l'introduzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento, il perfezionamento e la manutenzione di soluzioni di interoperabilità, comprese quelle che facilitano il riutilizzo e lo scambio dei dati, a sostegno dell'interazione transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra e
- promuovere e sostenere la riutilizzabilità, l'integrazione e la convergenza delle soluzioni esistenti, anche di quelle derivanti da altri ambiti di intervento dell'Unione.

Il nuovo programma contribuirà ad affrontare le sfide che ci attendono e a garantire continuità, offrendo allo stesso tempo un'occasione per scambiare idee ed esperienze.

#### **1.4 Iniziative correlate dell'Unione europea e interoperabilità in altri ambiti d'intervento**

In un contesto più ampio, le azioni condotte nell'ambito del precedente programma ISA sono state costantemente coordinate e allineate al lavoro svolto nell'ambito del programma di sostegno alle politiche in materia di TIC (PSP TIC), facente parte del programma quadro per la competitività e l'innovazione, e/o alla strategia interna per le TIC della Commissione e alle misure nel contesto del piano d'azione europeo per l'e-government 2011-2015. Il programma ISA ha sostenuto queste e altre iniziative analoghe, nella misura in cui tali iniziative hanno contribuito all'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.

Il programma ISA è stato inoltre adeguatamente allineato al programma sul Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), lo strumento di finanziamento dell'Unione per le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, che sostiene la diffusione e la gestione dei servizi digitali transfrontalieri essenziali. Il programma proposto è

---

<sup>16</sup> Decisione 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

complementare all'MCE poiché include tra i suoi obiettivi quello di portare i servizi al livello operativo richiesto prima che se ne tenga conto nell'MCE. Si tratta anche di uno dei programmi che permettono l'innovazione del settore pubblico in Europa e contribuiscono a tale innovazione.

L'interoperabilità ha apportato un contributo significativo anche nel settore del cloud computing. Come dichiarato nella comunicazione della Commissione "Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa"<sup>17</sup>, l'interoperabilità svolge un ruolo importante nel sostenere la realizzazione di un servizio pubblico basato su norme, "scalabile e in linea con le esigenze di una popolazione e di imprese mobili che vogliono beneficiare del mercato unico digitale europeo". Il programma proposto terrà conto delle attività relative all'interoperabilità svolte nell'ambito dell'iniziativa europea a favore del cloud computing.

L'interoperabilità è uno degli elementi che consentono l'elaborazione delle politiche dell'Unione e il buon esito dell'attuazione a livello settoriale. L'efficace ed efficiente attuazione dei seguenti ambiti di intervento, tra gli altri, dipende dall'interoperabilità:

- **mercato interno:** la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno<sup>18</sup>, obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e in un altro Stato membro tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro paese d'origine. Inoltre, nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE<sup>19</sup> impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso a livello dell'Unione ai dati sulle imprese da parte di cittadini e imprese, migliorando in tal modo la certezza del diritto per l'ambiente imprenditoriale in Europa;
- **ambiente:** la direttiva INSPIRE<sup>20</sup> impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e l'adattamento delle infrastrutture nazionali in modo da garantire che i dati e i servizi territoriali siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione;
- **giustizia e affari interni:** l'efficacia dipende dall'aumento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee attraverso, per esempio, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen II (SIS II), il sistema europeo di dattiloscopia (EURODAC) e il portale della giustizia elettronica;
- **dogane, fiscalità e dazi:** dopo oltre 20 anni di esperienza nell'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri che supportano i servizi alle

---

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa, COM(2012) 529.

<sup>18</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

<sup>19</sup> Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

<sup>20</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

imprese finanziati dai programmi Fiscalis 2013<sup>21</sup> e Dogana 2013<sup>22</sup>, attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali, l'interoperabilità si è rivelata un fattore di successo fondamentale. Le attività generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere condivise e riutilizzate come tali in altri ambiti di intervento;

- **sanità:** la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevede norme intese a facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. La direttiva stabilisce disposizioni esplicite per conseguire una maggiore interoperabilità dei sistemi informatici nazionali per lo scambio elettronico dei dati sanitari. In campo farmaceutico, la rete telematica europea, gestita dall'Agenzia europea per i medicinali, dalle autorità nazionali e dalla Commissione, fornisce soluzioni pratiche per snellire le procedure di autorizzazione dei medicinali e una rete europea interoperabile di farmacovigilanza;
- **salute degli animali e sicurezza alimentare:** negli ultimi dieci anni sono state utilizzate e costantemente migliorate soluzioni efficaci, volte ad assicurare la tracciabilità integrale degli animali e dei prodotti animali, e le relative notifiche. Tutti gli attori della filiera (dalle imprese alle amministrazioni) partecipano al sistema TRACES. Gli scambi elettronici fra i soggetti interessati (compresi i paesi terzi) si basano su norme internazionali (UNCEFACT) ed è in corso l'introduzione di un sistema di firme elettroniche per consentire il trattamento elettronico di quasi tutti i documenti ufficiali;
- **Fondi europei:** tutti gli scambi di informazioni riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, avvengono mediante sistemi di scambio elettronico dei dati<sup>23</sup>, al fine di facilitare l'interoperabilità con i quadri nazionali e unionali e permettere ai beneficiari di presentare tutte le informazioni richieste una sola volta;
- **informazioni del settore pubblico:** la direttiva 2013/37/UE<sup>24</sup> prevede che, ove possibile e opportuno, gli enti pubblici mettano i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità;

---

<sup>21</sup> Decisione 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione 2235/2002/CE (GU L 330 del 15.12.2007, pagg. 1-7).

<sup>22</sup> Decisione 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pagg. 25-31).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>24</sup> Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

- **identità elettronica:** la proposta di regolamento della Commissione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno<sup>25</sup> sottolinea che l'Unione europea ha bisogno di un quadro che permetta di affrontare l'interoperabilità transfrontaliera e migliorare il coordinamento dei regimi nazionali di vigilanza per un'identificazione e un'autenticazione elettroniche che siano accettate in tutta l'Unione;
- **normazione delle TIC:** il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea<sup>26</sup> fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione e afferma che, al fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti nel settore delle TIC, è opportuno promuovere l'impiego o esigere il rispetto di specifiche tecniche pertinenti a livello dell'Unione. In questo contesto, il presente programma dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità;
- **produzione di statistiche europee:** nel regolamento (CE) 223/2009<sup>27</sup> relativo alle statistiche europee, che getta le basi del sistema statistico europeo (SSE), e nella successiva comunicazione della Commissione<sup>28</sup>, sulla produzione delle statistiche UE e sulla visione per il prossimo decennio, l'interoperabilità è considerata un fattore chiave per ottenere maggiore efficienza, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità delle statistiche UE per i cittadini, le imprese e responsabili politici dell'Unione;
- **appalti pubblici:** le direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 marzo 2014, impongono agli Stati membri di attuare gli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. La direttiva 2014/55/UE<sup>29</sup> relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal Parlamento l'11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

<sup>25</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, COM(2012) 238 final del 4.6.2012.

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164-173).

<sup>28</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio, COM (2009) 404 definitivo del 10.8.2009.

<sup>29</sup> Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pagg. 1-11).



Tuttavia, affinché tutte le iniziative settoriali sopra citate possano realizzare pienamente il loro potenziale, è necessario che l'interoperabilità intersettoriale sia considerata e inserita nel campo di applicazione del presente programma.

## **1.5 Motivazione della proposta**

Per permettere l'efficiente ed efficace interazione con cittadini e imprese, gli Stati membri dovrebbero modernizzare le loro amministrazioni e fornire servizi digitali interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Tra i problemi che le pubbliche amministrazioni devono affrontare troviamo ancora oggi la complessità organizzativa interna, l'assenza di quadri di riferimento e di architetture e strumenti informatici in grado di consentire l'interoperabilità, la frammentazione culturale e l'assenza di cooperazione tra soggetti istituzionali geograficamente distanti.

La valutazione intermedia del 2012 del programma ISA<sup>30</sup> ha riscontrato che tale programma si è rivelato adeguato nel rispondere alle esigenze degli Stati membri, dal momento che quelle prese in considerazione dai programmi passati e attuali della Commissione, ossia IDA, IDABC e ISA, non sono ancora soddisfatte nelle pubbliche amministrazioni europee.

Il presente programma è pertanto necessario per:

- favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;
- disegnare la mappa dell'intero panorama dell'interoperabilità in Europa e analizzarlo;
- consentire, promuovere e sostenere un approccio globale per la raccolta, la valutazione, lo sviluppo, l'introduzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento, il miglioramento e la manutenzione di soluzioni di interoperabilità, comprese quelle che facilitano il riutilizzo e lo scambio dei dati, a sostegno dell'interazione transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e
- nel contempo promuovere e sostenere la riutilizzabilità, l'integrazione e la convergenza delle soluzioni esistenti, anche di quelle derivanti da altri ambiti di intervento dell'Unione.

Un fattore chiave per il successo dell'interoperabilità, soprattutto nel settore delle TIC, è affrontare la questione al livello giuridico adeguato per produrre il massimo effetto. Occorre garantire che l'impatto della legislazione proposta, in termini di TIC, sia valutato e misurato in una fase precoce del processo legislativo dell'Unione europea e individuare per tempo le esigenze relative alle TIC per consentire un'agevole attuazione della legislazione al momento dell'entrata in vigore.

Il presente programma sosterrà e promuoverà la valutazione delle implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi dell'Unione proposti o adottati, nonché la pianificazione dell'introduzione di soluzioni che contribuiscano all'attuazione di tali provvedimenti.

---

<sup>30</sup> Valutazione intermedia del programma ISA, Kurt Salmon, 31.10.2012.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **2.1 Consultazione delle parti interessate**

I pareri delle parti interessate sul futuro del programma ISA (la presente proposta) sono stati raccolti tra marzo 2013 e gennaio 2014 nel corso di cinque cicli di consultazioni formali con gli Stati membri. Sono state consultate anche dodici DG della Commissione<sup>31</sup>, le cui osservazioni sono state prese in considerazione nella proposta.

La Commissione ha esposto agli Stati membri lo stato di avanzamento dell'attività di preparazione della base giuridica del nuovo programma in occasione di due riunioni ufficiali del comitato ISA e di tre riunioni del gruppo di coordinamento ISA. Questo processo iterativo ha consentito di raccogliere le osservazioni degli Stati membri sulla proposta legislativa.

La Commissione ha innanzi tutto informato gli Stati membri nel marzo 2013 della sua intenzione di introdurre una nuova decisione giuridica per dare seguito al programma ISA. Nell'ottobre 2013 ha poi presentato un progetto di normativa durante una riunione del gruppo di coordinamento ISA e ha invitato gli Stati membri a formulare le proprie osservazioni in proposito.

Il feedback ricevuto da 16 Stati membri<sup>32</sup> nel novembre 2013 ha indicato che:

- la nuova normativa dovrebbe concentrarsi sulla necessità di evitare la duplicazione degli sforzi e sul coordinamento con altri programmi dell'Unione (osservazione sollevata da dieci Stati membri);
- il monitoraggio dei risultati dovrebbe continuare e includere la quantificazione dei vantaggi offerti dal programma (osservazione sollevata da sette Stati membri);
- il nuovo programma ISA dovrebbe contribuire all'interoperabilità considerata nel suo insieme mediante il ricorso a un modello di architettura o a uno strumento come la cartografia dell'interoperabilità europea (osservazione sollevata da sei Stati membri) e
- il programma dovrebbe essere guidato da un approccio basato sulle esigenze (osservazione sollevata da sei Stati membri).

Altre osservazioni, meno importanti, hanno indicato che:

- è necessario coinvolgere i vari gruppi di parti interessate nel processo di revisione della legislazione (ad es. cittadini, imprese e mondo accademico) e garantire che tale processo tenga conto della loro situazione;
- la nuova normativa dovrebbe sottolineare l'importanza di riutilizzare i dati, i servizi e le soluzioni;
- riferimenti specifici nella normativa dovrebbero incoraggiare la semplificazione dei processi nel contesto della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e
- il nuovo programma dovrebbe svolgere il ruolo di facilitatore/incubatore della cooperazione tra Stati membri e interistituzionale, in modo tale da garantire che le

---

<sup>31</sup> SG, COMP, MARE, JRC, PO, DGT, EMPL, REGIO, HOME, JUST, ENTR, CNECT.

<sup>32</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

soluzioni non siano soltanto messe in atto, ma siano anche sostenibili, evitando la duplicazione degli sforzi.

Le ultime osservazioni degli Stati membri sono state raccolte durante la riunione del comitato ISA svoltasi il 16 gennaio 2014, in occasione della quale è stato presentato e approvato il calendario per l'adozione del nuovo programma. È stato inoltre convenuto che, sebbene la normativa debba essere estesa ai cittadini e alle imprese, l'attenzione deve restare focalizzata sulle pubbliche amministrazioni per garantire l'interoperabilità da punto a punto.

## **2.2 Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto relativa al presente programma si basa su una metavalutazione risultante dalle valutazioni del programma precedente (valutazione intermedia del 2012 relativa al programma ISA ed esame dell'attuazione della SEI) e sulle osservazioni degli Stati membri.

La valutazione intermedia del programma ISA è risultata ampiamente positiva e ha riconosciuto che tale programma risponde alle priorità strategiche della Commissione e alle esigenze degli Stati membri ed è attuato in maniera efficiente e coerente, fattori che hanno consentito di produrre risultati riutilizzati tanto dai servizi della Commissione quanto dagli Stati membri. Tuttavia, tale valutazione ha messo in luce anche alcune carenze e ha permesso di formulare raccomandazioni relative ad azioni da intraprendere in merito a quanto segue:

- comunicazione e sensibilizzazione;
- partecipazione delle parti interessate e continuità nella gestione dei progetti e
- necessità di evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle attività, di aumentare la riutilizzabilità e di garantire la sostenibilità.

Inoltre, i valutatori hanno ritenuto che quattro delle undici raccomandazioni contenute nella valutazione finale del programma precedente (IDABC) fossero ancora valide per il programma ISA.

Il presente programma tiene conto delle raccomandazioni della relazione intermedia e fa fronte alle carenze con attività specifiche, mirando nel contempo a consolidare, promuovere e ampliare le attuali attività del programma ISA. In particolare, il nuovo programma consentirà di individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità, che saranno quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi dell'Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l'interazione tra di loro a livello transfrontaliero o intersettoriale. Il programma svilupperà inoltre soluzioni di interoperabilità in modo autonomo o integrerà e sosterrà altre iniziative dell'Unione sperimentando soluzioni di interoperabilità in qualità di "incubatore" o assicurandone la sostenibilità in qualità di "ponte".

In tal modo, il programma contribuirà a ridurre i costi e gli oneri amministrativi delle interazioni transfrontaliere per tutti i soggetti interessati, permetterà di migliorare ulteriormente il mercato interno e la libertà di circolazione nell'Unione europea senza barriere elettroniche amministrative e contribuirà alla rapida introduzione di sistemi TIC rispondenti alla normativa unionale.

Qualora il presente programma non sia adottato, l'attuale sostegno a favore di un'interazione efficace ed efficiente tra le pubbliche amministrazioni europee verrebbe sospeso e si otterrebbe di conseguenza una moltiplicazione dei costi e degli sforzi. Per di più, il proliferare incontrastato di soluzioni eterogenee potrebbe creare nuove barriere elettroniche o peggiorare la situazione per quelle esistenti, ostacolando in tal modo il buon funzionamento del mercato

interno e la libertà di circolazione, ossia producendo un risultato opposto all'obiettivo di modernizzare le pubbliche amministrazioni europee.

Analogamente, l'introduzione e l'utilizzo di nuove soluzioni di interoperabilità non potrebbe più garantire un efficace ed efficiente scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni europee. Senza un nuovo programma, sarebbero molte di meno le iniziative intraprese dall'Unione europea a sostegno dell'interoperabilità, che costituisce un requisito indispensabile per la fornitura di servizi online digitali delle pubbliche amministrazioni europee a livello transfrontaliero o intersettoriale.

Con l'avvio del presente programma, l'UE contribuirà in modo significativo a garantire un'interazione agevole tra le pubbliche amministrazioni europee, a diretto vantaggio degli Stati membri, delle imprese e dei cittadini.

Il programma procurerà un valore aggiunto economico favorendo il corretto funzionamento del mercato interno tramite soluzioni che garantiranno:

- a) la riduzione dei tempi di risposta nell'interazione delle pubbliche amministrazioni con cittadini e imprese;
- b) l'individuazione e il riutilizzo di soluzioni esistenti per soddisfare esigenze di servizio analoghe e
- c) l'automazione delle transazioni transfrontaliere e intersettoriali, con conseguente risparmio di tempo e risorse.

Vi sarà inoltre un valore aggiunto sociale, nella misura in cui le attività del programma favoriranno in ultima istanza cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi pubblici elettronici transfrontalieri e intersettoriali che sfruttano tali soluzioni comuni e condivise.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **3.1 Sintesi della proposta legislativa**

Il presente programma, che fa seguito al programma ISA, intende consolidare, promuovere ed espandere le sue attività.

In particolare, il nuovo programma permetterà di:

- individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità, che saranno quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi dell'Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l'interazione tra di loro a livello transfrontaliero o intersettoriale;
- sviluppare soluzioni di interoperabilità in modo autonomo o integrare e sostenere altre iniziative dell'Unione sperimentando soluzioni di interoperabilità in qualità di "incubatore" o assicurandone la sostenibilità in qualità di "ponte" e
- valutare le implicazioni in termini di TIC della normativa dell'UE vigente e proposta.

#### **3.2 Base giuridica**

In conformità all'articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 TFUE e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione è chiamata a concorrere alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, mediante azioni tese a promuovere l'interconnettività, l'interoperabilità e l'accessibilità di tali reti.

A norma dell'articolo 172 del TFUE (ex articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità europea), “gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato”.

### **3.3 Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli Stati membri non possono realizzare in misura soddisfacente gli obiettivi della proposta se agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro; essi infatti, agendo in maniera indipendente, non potrebbero garantire l'interoperabilità necessaria ai servizi pubblici elettronici transfrontalieri o intersettoriali, né potrebbero introdurre soluzioni comuni e condivise a favore dell'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee.

L'azione dell'Unione sarà in grado di realizzare con maggiore efficienza gli obiettivi della proposta, in quanto il programma introdurrà e renderà operative soluzioni di interoperabilità a sostegno di un'agevole interazione transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni, rendendo possibile l'erogazione di servizi pubblici elettronici che favoriscano l'attuazione di politiche e attività dell'Unione.

Pertanto, il programma ha una chiara dimensione unionale intrinseca. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

### **3.4 Principio di proporzionalità**

Il programma favorirà l'erogazione di soluzioni comuni e condivise – quadri comuni, strumenti generici e servizi comuni – che le pubbliche amministrazioni europee dovranno attuare, ove opportuno, per lo scambio di informazioni transfrontaliero o intersettoriale. In assenza di altre disposizioni, l'applicazione di tali soluzioni è soggetta alla discrezionalità degli Stati membri.

L'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici saranno finanziati per mezzo del programma, mentre l'utilizzo di tali quadri e strumenti dovrà essere finanziato dagli utenti al livello amministrativo pertinente. Il programma finanzierà l'introduzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale (ossia il processo con cui le soluzioni vengono portate allo stadio di maturità operativa) e il perfezionamento dei servizi comuni, mentre ne finanzierà l'effettivo funzionamento solo nella misura in cui questo possa servire gli interessi dell'Unione. In altri casi l'utilizzo dei servizi (compreso il funzionamento su base decentrata) verrà finanziato dagli utenti.

Le soluzioni introdotte dal programma ridurranno l'onere finanziario e amministrativo ricadente sulle pubbliche amministrazioni europee che interagiscono tra di loro. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

### **3.5 Scelta dello strumento**

Come per il precedente programma ISA, lo strumento giuridico proposto è una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto in questo caso specifico una decisione è il mezzo più appropriato ai fini del rispetto del principio di proporzionalità.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La dotazione finanziaria per l'attuazione del nuovo programma ISA<sup>2</sup>, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, ammonta a 130 928 000 EUR. La dotazione proposta è coerente con l'attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

##### **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

##### **Paesi candidati**

L'atto legislativo proposto è aperto alla partecipazione dei paesi candidati.

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>)**

**L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.
- (2) Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo *Un'agenda digitale europea*<sup>3</sup>, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020<sup>4</sup>, la Commissione ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> COM(2010) 245.

<sup>4</sup> COM(2010) 2020.

- (3) Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo *Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei*<sup>5</sup>, la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).
- (4) A livello dell'Unione, l'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche elencate di seguito dipende in modo particolare dall'interoperabilità.
- (5) Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e in un altro Stato membro tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro paese d'origine.
- (6) Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE<sup>7</sup> impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso in tutta l'UE ai dati sulle imprese da parte di cittadini e imprese, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale in Europa.
- (7) Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i dati e i servizi territoriali siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.
- (8) Nel settore degli affari interni e della giustizia, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema di informazione visti (VIS)<sup>9</sup>, del sistema d'informazione Schengen II (SIS II)<sup>10</sup>, del sistema europeo di dattiloscopia (Eurodac)<sup>11</sup> e del portale della giustizia elettronica<sup>12</sup>. Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI) e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico

---

<sup>5</sup> COM(2010) 744.

<sup>6</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

<sup>7</sup> Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

<sup>8</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60-81).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); (GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4-23).

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pagg. 1-10).

<sup>12</sup> <https://e-justice.europa.eu>



pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati.

- (9) Nel settore delle dogane, della fiscalità e dei dazi, l'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per l'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013, attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Le attività generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere condivise e riutilizzate in altri ambiti di intervento.
- (10) Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE<sup>13</sup> prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica al di là dei confini nazionali.
- (11) Nel settore dei Fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.
- (12) In materia di informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
- (13) Per quanto concerne l'identità elettronica, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 giugno 2012, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno<sup>16</sup>, sottolinea che l'Unione europea ha bisogno di un quadro che permetta di affrontare la questione dell'interoperabilità transfrontaliera e di migliorare il coordinamento dei regimi nazionali di vigilanza per un'identificazione e un'autenticazione elettroniche che siano valide in tutta l'Unione.

---

<sup>13</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 45-65).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>15</sup> Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>16</sup> COM(2012) 238. GU C [...] del [...], pag. [...].

- (14) Nel settore della normalizzazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.
- (15) Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce Orizzonte 2020<sup>18</sup>, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un'ampia gamma di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.
- (16) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/25/UE<sup>19</sup>, 2014/24/UE<sup>20</sup> e 2014/23/UE<sup>21</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 marzo 2014, richiedono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE<sup>22</sup> relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal Parlamento europeo l'11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.
- (17) L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>, in materia di infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014<sup>24</sup> sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una delle priorità operative che permettono al Meccanismo per collegare l'Europa di raggiungere i suoi obiettivi l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile,

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE, (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>19</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>20</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242).

<sup>21</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64).

<sup>22</sup> Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il loro coordinamento a livello europeo.

- (18) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. In particolare, il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità.
- (19) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato e garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi, e promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.
- (20) Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche-unionali, ad esempio:
- il programma IDA (1999-2004), istituito dalla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup> e dalla decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>;
  - il programma IDABC (2005-2009), istituito dalla decisione 2004/387/CE sull'e-government<sup>27</sup> e
  - il programma ISA (2010-2015), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.
- (21) Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Nella sua risoluzione del 3 aprile 2012 sull'e-government come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo<sup>29</sup>,

---

<sup>25</sup> Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

<sup>26</sup> Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

<sup>27</sup> Decisione 2004/387/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62 e GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25 (rettifica)).

<sup>28</sup> Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA), (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

<sup>29</sup> Documento A7-0083/2012.

il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.

- (22) Dal momento che la decisione n. 922/2009/CE cessa di applicarsi il 31 dicembre 2015, è necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>) al fine di disegnare la mappa dell'intero panorama dell'interoperabilità in Europa, di analizzarlo e di evitarne la frammentazione. Il programma consentirà, sosterrà e promuoverà un approccio globale per la raccolta, la valutazione, lo sviluppo, l'introduzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento, il perfezionamento e la manutenzione di soluzioni di interoperabilità, comprese quelle che facilitano il riutilizzo e lo scambio dei dati, a sostegno dell'interazione transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra. Infine, il programma promuoverà la riutilizzabilità, l'integrazione e la convergenza delle soluzioni esistenti, anche di quelle derivanti da altri ambiti di intervento dell'Unione.
- (23) Le soluzioni introdotte o rese operative nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> dovrebbero, per quanto possibile, integrarsi in un insieme coerente di servizi che agevolino l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantiscano, agevolino o promuovano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.
- (24) Cittadini e imprese dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (*back office*) delle pubbliche amministrazioni europee.
- (25) Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione del settore pubblico nell'Unione.
- (26) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di norme e specifiche comuni e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale risultato dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello unionale, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.
- (27) La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività e la crescita. Questo aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione.
- (28) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente". In questo contesto, il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe essere in correlazione con i programmi e le iniziative che contribuiscono alla

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'Agenda digitale, e le reti correlate come la rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), e cercare sinergie con esse.

- (29) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: europeo, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di cittadini e imprese, ove opportuno.
- (30) Le amministrazioni nazionali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello unionale, come il QEI.
- (31) La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA<sup>2</sup> che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013<sup>30</sup> tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (32) È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA<sup>2</sup> e l'adozione e la successiva attuazione in questi paesi delle soluzioni fornite da tale programma.
- (33) Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento n. 1316/2013/UE e Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.
- (35) In casi debitamente giustificati relativi al programma di lavoro continuativo («a staffetta») messo a punto, ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (36) Gli obiettivi della presente decisione sono agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra e permettere la prestazione di servizi pubblici elettronici che contribuiscano all'attuazione delle

---

<sup>30</sup> Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pagg. 1-11).

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.12.2011, pag. 13).

politiche e delle attività dell'Unione. Dal momento che tali obiettivi non possono essere realizzati in misura soddisfacente dagli Stati membri poiché la funzione di coordinamento a livello europeo sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità ivi enunciato all'articolo 1,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
*Oggetto e obiettivo*

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini ("il programma ISA<sup>2</sup>").  
Il programma ISA<sup>2</sup> agevola l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra, al fine di consentire l'erogazione di servizi pubblici elettronici che supportino l'attuazione di attività e politiche dell'Unione.
2. Attraverso il programma ISA<sup>2</sup> l'Unione individua, crea e rende operative soluzioni di interoperabilità che servono ad attuare le politiche dell'Unione. Tali soluzioni sono quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi dell'Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l'interazione tra le stesse a livello transfrontaliero o intersettoriale.
3. Il programma ISA<sup>2</sup> sviluppa soluzioni di interoperabilità in modo autonomo o integra e sostiene altre iniziative dell'Unione sperimentando soluzioni di interoperabilità in qualità di "incubatore" o assicurandone la sostenibilità in qualità di "ponte".
4. Il programma ISA<sup>2</sup> fa seguito al programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni istituito dalla decisione n. 922/2009/CE ("il programma ISA") e ne rafforza, promuove ed espande le attività.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- (1) "interoperabilità", la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- (2) "soluzioni di interoperabilità", quadri e servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate dal programma ISA<sup>2</sup> o sviluppate in cooperazione

con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;

- (3) “incubatore di soluzioni”, la funzione di sviluppare o supportare soluzioni di interoperabilità durante la loro fase pilota, prima che diventino operative nell'ambito di programmi o iniziative dell'Unione;
- (4) “ponte di soluzioni”, la funzione di sviluppare e supportare soluzioni di interoperabilità interamente operative prima che siano messe a disposizione di altri programmi o iniziative dell'Unione;
- (5) “quadri comuni”, specifiche, norme, metodologie, orientamenti, risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi;
- (6) “servizi comuni”, la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato comune agli utenti, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diversi ambiti d'intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;
- (7) “strumenti generici”, sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diversi ambiti d'intervento o aree geografiche;
- (8) “azioni”, progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;
- (9) “progetto”, una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;
- (10) “misure di accompagnamento”:
  - misure strategiche e di sensibilizzazione,
  - misure di sostegno alla gestione del programma ISA<sup>2</sup>,
  - misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone pratiche,
  - misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti,
  - misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità e
  - misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all'interoperabilità in altri ambiti di intervento dell'Unione;
- (11) “architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (EIRA)”, un'architettura dalla struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità nell'Unione europea;
- (12) “cartografia dell'interoperabilità europea (EIC)”, un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell'EIRA.

### *Articolo 3* *Attività*

Il programma ISA<sup>2</sup> sostiene e promuove:

- (a) la valutazione, il perfezionamento, l'introduzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali esistenti;
- (b) lo sviluppo, l'elaborazione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali nuove;
- (c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;
- (d) l'identificazione delle lacune normative che ostacolano l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee;
- (e) l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA;
- (f) l'istituzione e la gestione dell'EIC quale strumento per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;
- (g) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove norme e specifiche comuni mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali e
- (h) lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità.

Inoltre, il programma ISA<sup>2</sup> può fungere da “incubatore”, sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e da “ponte”, mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti.

### *Articolo 4* *Principi generali*

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> sono:

- (a) basate sull'utilità e dettate da precise esigenze;
- (b) conformi ai seguenti principi:
  - sussidiarietà e proporzionalità,
  - centralità dell'utente,
  - inclusione e accessibilità,
  - sicurezza e riservatezza,
  - multilinguismo,
  - semplificazione amministrativa,
  - trasparenza,
  - conservazione delle informazioni,
  - apertura,



- riutilizzabilità,
  - adattabilità e neutralità tecnologica e
  - efficacia ed efficienza;
- (c) estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento e
- (d) sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

#### *Articolo 5*

##### *Azioni*

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 7, secondo le norme di attuazione di cui all'articolo 6.
2. Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:
  - avviamento,
  - pianificazione,
  - esecuzione,
  - chiusura e
  - monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro.

3. L'attuazione del programma ISA<sup>2</sup> è sostenuta da misure di accompagnamento.

#### *Articolo 6*

##### *Norme di attuazione*

1. Nell'attuazione del programma ISA<sup>2</sup> sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità, il quadro europeo di interoperabilità e i rispettivi aggiornamenti futuri.
2. È incoraggiato il coinvolgimento del maggior numero possibile di Stati membri nei progetti. Gli Stati membri possono e sono incoraggiati a unirsi a un progetto in qualsiasi momento.
3. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e unionali, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.
4. L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione di buone pratiche, o si accompagna ad esse. Sono incoraggiate la condivisione di esperienze e di buone pratiche tra tutti i soggetti interessati e le pertinenti consultazioni pubbliche.
5. Per evitare duplicazioni e accelerare l'introduzione delle soluzioni di interoperabilità, si tengono in considerazione, ove opportuno, i risultati ottenuti grazie ad altre iniziative pertinenti, unionali o nazionali.

6. L'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA<sup>2</sup> è guidata, ove opportuno, dall'EIRA.
7. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC e resi disponibili, se del caso, per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
8. La Commissione controlla periodicamente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 7.
9. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.
10. Per tutte le azioni e le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA<sup>2</sup> è incoraggiato, ove opportuno, il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità disponibili.

#### *Articolo 7*

##### *Programma di lavoro continuativo*

1. All'inizio del programma ISA<sup>2</sup> la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo e ne prevedono la modifica almeno una volta l'anno, concernente l'attuazione di azioni per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.  

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, seleziona, progetta, attua e valuta le azioni di cui all'articolo 5 e ne promuove i risultati.
2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto di una serie di norme e criteri di ammissione. Tali norme e criteri ed eventuali modifiche degli stessi costituiscono parte integrante del programma di lavoro continuativo.
3. Un progetto inizialmente avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

#### *Articolo 8*

##### *Disposizioni di bilancio*

1. I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.
2. Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implicino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3. Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

## *Articolo 9*

### *Azioni e soluzioni di interoperabilità ammissibili al finanziamento*

1. Il programma ISA<sup>2</sup> finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dagli utenti.
2. Il programma ISA<sup>2</sup> finanzia lo sviluppo, l'istituzione, la possibilità di sfruttamento su scala industriale e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di questi servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e la Commissione ritenga che esso serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di questi servizi è finanziato con altri mezzi.
3. Le soluzioni di interoperabilità assunte dal programma ISA<sup>2</sup> in qualità di "incubatore" o "ponte" sono finanziate dal programma fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.
4. Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA.

## *Articolo 10*

### *Comitato*

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA<sup>2</sup>), istituito a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

## *Articolo 11*

### *Monitoraggio e valutazione*

1. La Commissione e il comitato ISA<sup>2</sup> monitorano costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA<sup>2</sup> e la soddisfazione degli utenti in relazione ad esso. Essi esplorano inoltre la possibilità di sinergie con programmi unionali complementari.
2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA<sup>2</sup> sull'attuazione del programma.
3. Il programma è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione competente del Parlamento può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.
4. Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni del programma. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma abbia realizzato il suo obiettivo.

5. Le prestazioni del programma sono valutate rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 1 e alle azioni del programma di lavoro continuativo. L'obiettivo è misurato in particolare in base a una serie di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e al numero di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma sono definiti nel programma di lavoro continuativo.
6. Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione nel campo dell'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale e della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee.
7. Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono monitorate in relazione alla posizione che occupano nell'intero panorama europeo delle soluzioni di interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.
8. La valutazione del programma ISA<sup>2</sup> contiene, ove opportuno, informazioni in merito a quanto segue:
  - (a) vantaggi quantificabili che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti;
  - (b) impatto positivo quantificabile delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

#### *Articolo 12*

##### *Cooperazione internazionale*

1. Il programma ISA<sup>2</sup> è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA<sup>2</sup>.
3. Ove opportuno, il programma promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

#### *Articolo 13*

##### *Iniziative esterne all'Unione*

Fatte salve le altre politiche unionali, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera dal programma ISA<sup>2</sup> possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello unionale, della soluzione interoperabile.

#### *Articolo 14*

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione dell'Unione prevista dalla presente decisione per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
3. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

*Articolo 15*  
*Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>)

#### 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>1</sup>

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – Programma operativo di cui al titolo 26 “Amministrazione della Commissione”

Attività: 26 03 – Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>2</sup>**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo generale è agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra e permettere la prestazione di servizi pubblici elettronici che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione e allo scambio di informazioni nel settore pubblico.

Gli obiettivi specifici sono:

- perfezionare, mettere in opera e riutilizzare soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali esistenti;
- sviluppare, mettere in opera e riutilizzare nuove soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali;
- valutare le implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata e individuare le aree in cui la nuova normativa potrebbe promuovere l'interoperabilità;
- creare un'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (EIRA) da utilizzare come strumento per la realizzazione e la valutazione di soluzioni di interoperabilità;
- creare uno strumento per facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti e individuare i settori che lamentano ancora l'assenza di tali soluzioni;

<sup>1</sup> ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- valutare e promuovere le specifiche e le norme comuni esistenti e svilupparne di nuove e
- introdurre un meccanismo che consentirà di misurare e quantificare i vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità.

*1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico 26

Erogare in modo interoperabile servizi paneuropei di e-government alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini

- Investire in pubbliche amministrazioni moderne e in soluzioni di interoperabilità

Attività ABM/ABB interessate

Attività ABB 26.03 - Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini



### 1.4.3. Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità migliori per le pubbliche amministrazioni europee e per l'interazione tra queste e le imprese e i cittadini migliorerà notevolmente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, oltre a creare opportunità di riduzione significativa dei costi.

Nel quadro del programma ISA<sup>2</sup>, la DG DIGIT, insieme ad altri servizi della Commissione e in stretta cooperazione con gli Stati membri e altre parti interessate, lavorerà sui fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità, sul sostegno all'efficace attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione e sull'agevolazione della fornitura di servizi pubblici elettronici destinati a essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni europee, nonché sul supporto di tali servizi.

Essa sostiene attivamente la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee a vantaggio delle iniziative dell'Unione, degli Stati membri, dei cittadini e delle imprese.

### 1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.*

La Commissione ha individuato un obiettivo generale e una serie di obiettivi specifici (cfr. paragrafo 1.4.1).

Il conseguimento di questi obiettivi dovrebbe confluire in indicatori di risultato mediante i quali misurare formalmente la "logica d'intervento" del programma. Gli indicatori e i risultati attesi sono stati elaborati nella valutazione *ex ante* e sono riportati nel documento di accompagnamento pertinente.

Gli obiettivi specifici, i risultati e gli indicatori rientrano nelle cinque categorie principali elencate di seguito che rappresentano le linee d'azione del programma:

- fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità;
- sostegno all'efficace attuazione della normativa unionale;
- strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni;
- misure di accompagnamento e
- attività di monitoraggio.

L'incidenza finanziaria del programma è indicata nella tabella 3.2.2. La valutazione del programma esaminerà aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni e valuterà le prestazioni rispetto all'obiettivo del programma e al programma di lavoro continuativo.

## 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

### 1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Il programma ISA<sup>2</sup> dovrà rispondere alla necessità di creare fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità, sostenere l'efficace attuazione della normativa unionale, fornire strumenti di sostegno alle pubbliche amministrazioni europee e basarsi su quadri comuni, servizi comuni e strumenti generici riutilizzabili, esistenti o nuovi.

Tali esigenze sono emerse grazie agli scambi di opinioni con i soggetti coinvolti in altri settori della politica dell'Unione e i rappresentanti degli Stati membri, per mezzo della valutazione *ex ante* e della consultazione formale descritta nella relazione. I principali beneficiari delle attività previste dal programma sono le pubbliche amministrazioni europee. Le imprese e i cittadini trarranno benefici indiretti attraverso l'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Tutti i settori di attività interessati dal programma ISA<sup>2</sup> ricadono sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e dell'Unione europea. Il programma quindi interverrà soltanto in presenza di un valore aggiunto europeo dimostrabile, come si specifica nella relazione.

Il comitato di gestione del programma assicurerà coerenza e complementarità con le attività svolte a livello dei singoli Stati membri. A livello dell'Unione, il coordinamento tra i servizi consentirà di garantire che le attività siano allineate con quelle di altri ambiti d'intervento (ad es. semestre europeo, relazioni o raccomandazioni specifiche per paese), con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e con il secondo pilastro sull'interoperabilità e le norme dell'Agenda digitale, al fine di massimizzare la coerenza e le sinergie. Grazie alla stretta cooperazione e all'intenso coordinamento con gli Stati membri e gli altri ambiti d'intervento, il programma consentirà di valutare costantemente le effettive esigenze, la proporzionalità delle attività e il rispetto della sussidiarietà.

Come sottolineato nella relazione, il programma ISA<sup>2</sup> conferirà all'intervento dell'Unione un valore essenzialmente finanziario ed economico, contribuendo così al rafforzamento e all'attuazione della legislazione e delle politiche unionali, e creerà importanti sinergie mediante il coordinamento intersettoriale o transfrontaliero.

#### 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del precedente programma ISA evidenzia le conclusioni ampiamente positive della valutazione. Il nuovo programma ISA<sup>2</sup> tiene conto di tutte le raccomandazioni formulate.

#### 1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Come precisato nella relazione, la coerenza e la complementarità con l'MCE sono garantite e dovrebbero generare sinergie.

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria

- ✓ Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - ✓ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2016 fino al 31.12.2020
  - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
  - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
  - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

## 1.7. Modalità di gestione previste<sup>3</sup>

- ✓ **Gestione diretta** a opera della Commissione
  - ✓ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
  - a opera delle agenzie esecutive.
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
  - paesi terzi o organismi da questi designati;
  - organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
  - la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
  - gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
  - organismi di diritto pubblico;
  - organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
  - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

### Osservazioni

Il programma ISA <sup>2</sup> avrà inizio il 1° gennaio 2016.
---

<sup>3</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni*

È previsto un monitoraggio costante dell'attuazione del programma, conformemente al principio di una sana gestione finanziaria e alle procedure amministrative della Commissione. Tale monitoraggio comprenderà la trasmissione al comitato di gestione di una relazione annuale sui progressi realizzati nell'attuazione delle attività sostenute.

Il programma sarà sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione competente del Parlamento può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

È stata effettuata una valutazione *ex ante* che accompagna la proposta di decisione. Si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni specifiche risultanti da detta valutazione e dalla valutazione intermedia del programma ISA. La proposta esamina in modo approfondito alcuni rischi individuati nelle raccomandazioni.

Il programma ISA<sup>2</sup> svilupperà e sosterrà la cartografia dell'interoperabilità europea (EIC) quale strumento inteso a disegnare la mappa del panorama dell'interoperabilità in Europa e ad analizzarlo, nonché a individuare le soluzioni disponibili e quelle che ancora mancano. Su tale base, continuerà a supportare le soluzioni esistenti, creare nuove soluzioni e agire da facilitatore per le soluzioni di interoperabilità risultanti da altre iniziative dell'Unione che potrebbero divenire operative nei canali di distribuzione dei servizi digitali dell'Unione. Ciò consentirà pertanto di evitare la duplicazione degli sforzi, di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri e i servizi della Commissione e di promuovere attivamente il riutilizzo delle soluzioni esistenti.

#### *2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Gli stanziamenti a titolo del programma saranno controllati secondo le modalità di controllo esistenti applicate dalla Commissione.

#### *2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

È previsto un ampio ventaglio di meccanismi di controllo finanziario e amministrativo. Il programma verrà attuato mediante appalti pubblici, conformemente alle norme e alle procedure indicate nel regolamento finanziario.

## **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

### *2.3.1. Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste*

Le norme e le procedure per gli appalti pubblici si applicano durante l'intero processo e comprendono:

- definizione del programma di lavoro, in base al parere del comitato di gestione, e degli obiettivi intermedi per l'erogazione dei finanziamenti in modo da poter controllare costi e risultati;
- adeguata formulazione dei capitolati d'oneri in modo da poter controllare l'effettivo raggiungimento dei risultati richiesti e la corrispondenza delle spese sostenute;
- analisi qualitativa e finanziaria delle offerte;
- partecipazione di altri servizi della Commissione durante l'intero processo;
- verifica dei risultati ed esame delle fatture prima del pagamento, a diversi livelli; e
- audit interno.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione .....]	Diss./Non diss. (1)	di paesi EFTA <sup>2</sup>	di paesi candidati <sup>3</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1A	26.01.04.01 Spese di supporto per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee	Non diss.	SÌ	SÌ	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione .....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1A	26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini <sup>4</sup> (ISA <sup>2</sup> )	Diss.	SÌ	SÌ	NO	NO
1A	26.03.01.51 Completamento delle azioni finanziate mediante le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	Diss.	SÌ	SÌ	NO	NO

<sup>1</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>2</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>3</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

<sup>4</sup> Questa nuova voce di bilancio sostituirà l'attuale linea di bilancio 26 03 01 01: Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA). Il completamento delle azioni ISA sarà coperto dalla voce 26 03 01 02: Completamento ....

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	Numero	1A - Competitività per la crescita e l'occupazione
---	--------	--

DG: DIGIT			2016	2017	2018	2019	2020			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)	24,448	25,115	25,783	26,452	27,130			<b>128,928</b>
	Pagamenti	(2)	6,500	23,800	24,500	26,000	48,128			<b>128,928</b>
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>1</sup>										
Numero della linea di bilancio		(3)	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400			<b>2,000</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG</b>	Impegni	=1+1a +3	24,848	25,515	26,183	26,852	27,530			<b>130,928</b>
	Pagamenti	=2+2a +3	6,900	24,200	24,900	26,400	48,528			<b>130,928</b>

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	24,848	25,515	26,183	26,852	27,530			<b>130,928</b>
	Pagamenti	(5)	6,900	24,200	24,900	26,400	48,528			<b>130,928</b>

<sup>1</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
<b>TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 1A del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	=4+ 6	24,848	25,515	26,183	26,852	27,530			<b>130,928</b>
	Pagamenti	=5+ 6	6,900	24,200	24,900	26,400	48,528			<b>130,928</b>



<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>5</b>	Spese amministrative						
---	----------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2016	2017	2018	2019	2020			TOTALE
DG: DIGIT									
• Risorse umane		2,416	2,416	2,416	2,416	2,416			<b>12,080</b>
• Altre spese amministrative		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120			<b>0,600</b>
<b>TOTALE DG DIGIT</b>	Stanziamenti	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536			<b>12,680</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536		<b>12,680</b>
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2016	2017	2018	2019	2020			TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	27,384	28,051	28,719	29,388	30,066			<b>143,608</b>
	Pagamenti	9,436	26,736	27,436	28,936	51,064			<b>143,608</b>

### 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo <sup>1</sup>	Costo medio	2016		2017		2018		2019		2020						TOTALE	
			RISULTATI															
			z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo
OBIETTIVO SPECIFICO di cui ai paragrafi 1.4.1 e 1.4.4																		
Fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità				6,000		6,000		6,000		7,000		7,000						<b>32,000</b>
Sostegno all'efficace attuazione della normativa unionale				10,000		12,000		12,000		14,000		14,000						<b>62,000</b>
Strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni europee				3,000		3,500		4,000		4,500		4,500						<b>19,500</b>
Misure di accompagnamento				2,550		2,550		2,550		2,550		2,550						<b>12,750</b>
Attività di monitoraggio				0,535		0,535		0,535		0,535		0,535						<b>2,675</b>
<b>COSTO TOTALE</b>				<b>22,094</b>		<b>24,594</b>		<b>25,094</b>		<b>28,594</b>		<b>28,594</b>						<b>128,925</b>

<sup>1</sup> I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2016	2017	2018	2019	2020			TOTALE
--	------	------	------	------	------	--	--	--------

<b>Rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416			<b>12,080</b>
Altre spese di natura amministrativa	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120			<b>0,600</b>
<b>Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>			<b>12,680</b>

<b>Esclusa la RUBRICA 5<sup>1</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>								

<b>TOTALE</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>	<b>2,536</b>			<b>12,680</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>1</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*

	2016	2017	2018	2019	2020			Totale
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>								
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - <b>AD</b>	10	10	10	10	10			<b>10</b>
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - <b>AST</b>	4	4	4	4	4			<b>4</b>
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - <b>AST/SC</b>	2	2	2	2	2			<b>2</b>
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)<sup>1</sup></b>								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) - <b>END</b>	3	3	3	3	3			<b>3</b>
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) - <b>CA</b>	1	1	1	1	1			<b>1</b>
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 yy <sup>2</sup>								
- in sede								
- nelle delegazioni								
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>20</b>

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>I posti AD riguardano l'effettiva gestione del programma: elaborazione del programma di lavoro, gestione del bilancio, gestione delle gare d'appalto pubbliche collegate all'esecuzione del programma, gestione del contratto associato all'esecuzione del programma, valutazione dei progetti, contatti con i servizi della Commissione e con esperti degli Stati membri, organizzazione di riunioni d'esperti, workshop e conferenze. È compreso anche il capo unità.</p> <p>I posti AST e AST/SC collaborano nei seguenti settori:</p>
--------------------------------	--

<sup>1</sup> AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“*intérimaires*”); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

<sup>2</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- compiti di segreteria, organizzazione delle missioni (2 persone);</li> <li>- gestione del bilancio, gare d'appalto, contratti e pagamenti di fatture (2 persone);</li> <li>- diffusione delle informazioni e comunicazione (2 persone);</li> <li>- logistica: organizzazione di riunioni e workshop, inviti di esperti, rimborsi agli esperti, gestione della documentazione (1 persona).</li> </ul>
Personale esterno	<p>I posti END contribuiscono all'effettiva gestione del programma, integrando le funzioni dei posti AD soprattutto nei settori connessi al coordinamento con gli Stati membri, alla valutazione di progetti e all'organizzazione di riunioni di esperti, workshop e conferenze.</p> <p>Il personale a contratto fornirà un sostegno mirato per a) le attività di diffusione e di valorizzazione del programma e per b) l'effettiva gestione di azioni specifiche, soprattutto in settori che vedono coinvolti altri servizi della Commissione.</p>

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ✓ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale esistente.

- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>1</sup>.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- **La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.**

---

<sup>1</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>2</sup>				Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	
Articolo .....						

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

<sup>2</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.